



Bruxelles, 20.2.2024  
COM(2024) 71 final

2024/0041 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-PTC sul transito comune<sup>1</sup> ("il comitato congiunto") in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica un'appendice della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. La convenzione**

La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("l'accordo") mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione. Essa estende il regime di transito doganale dell'Unione<sup>2</sup> alle parti contraenti della convenzione diverse dall'Unione europea e stabilisce gli obblighi che incombono agli operatori commerciali e alle autorità doganali per le merci trasportate nel quadro di tale regime da una parte contraente a un'altra. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea è parte dell'accordo<sup>3</sup>. Le altre parti contraenti sono la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera, il Regno Unito, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina. I paesi in questione sono indicati nella convenzione come paesi di transito comune.

#### **2.2. Il comitato congiunto**

Il comitato congiunto gestisce la convenzione e ne garantisce la corretta applicazione. Il comitato, mediante decisione, adotta modifiche alle appendici della convenzione.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate di comune accordo<sup>4</sup> dalle parti contraenti, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione.

#### **2.3. L'atto previsto del comitato congiunto**

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 20, della convenzione, il comitato congiunto adotterà una decisione relativa alla modifica dell'appendice III bis della convenzione ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è allineare la convenzione all'allegato B modificato del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione<sup>5</sup> ("atto delegato", AD) e all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione<sup>6</sup> ("atto di esecuzione", AE), che stabiliscono i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la

---

<sup>1</sup> Paesi di transito comune.

<sup>2</sup> Articoli 226 e 227 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

<sup>4</sup> Nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni.

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ([GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558](#)).

dichiarazione di transito. Tali atti sono stati modificati rispettivamente nel dicembre 2020<sup>7</sup> e nel febbraio 2021<sup>8</sup> per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice III bis della convenzione, che riprende l'allegato B dell'atto delegato e l'allegato B dell'atto di esecuzione.

A seguito delle modifiche apportate alla struttura dell'appendice III bis della convenzione, nell'appendice I è necessario rettificare i riferimenti alle sezioni dell'appendice III bis.

L'atto previsto vincolerà le parti in conformità delle rispettive legislazioni in forza dell'articolo 15 della convenzione, il quale così recita: "Il comitato congiunto ha la responsabilità di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta applicazione. Le decisioni di cui alle lettere da a) a d) vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni."

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione proposta consiste nel sostenere una modifica dell'appendice III bis della convenzione al fine di allinearla con il diritto doganale dell'Unione.

Il diritto doganale dell'Unione disciplina il regime di transito unionale e, in particolare, l'allegato B modificato dell'atto delegato e dell'atto di esecuzione, che stabilisce i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito.

La posizione proposta è coerente con la politica commerciale comune.

Le modifiche proposte alla convenzione produrranno vantaggi tangibili sia per gli operatori commerciali che per le amministrazioni doganali, allineando la convenzione alla vigente legislazione dell'Unione e creando quindi condizioni uniformi per l'attuazione armonizzata delle disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime comune di transito.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che

---

<sup>7</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1](#)).

<sup>8</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386](#)).

"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>9</sup>.

#### 4.1.2. *Applicazione al caso concreto*

Il comitato congiunto è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito. L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione stabilisce che il comitato congiunto UE-PTC può adottare mediante decisione le modifiche alle appendici della convenzione.

L'atto che il comitato congiunto è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 20 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### 4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### 4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

La finalità principale e il contenuto dell'atto previsto mirano a garantire procedure efficienti di attraversamento delle frontiere. L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano quindi la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve pertanto essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del comitato congiunto è inteso a modificare la convenzione e la relativa appendice, è opportuno che esso venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.

---

<sup>9</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito<sup>10</sup> (di seguito "la convenzione"), il comitato congiunto istituito dalla convenzione adotta, mediante decisione, modifiche all'appendice della convenzione.
- (2) L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ("AD") è stato modificato nel dicembre 2020<sup>11</sup> e nel febbraio 2021<sup>12</sup>. Esso stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per la dichiarazione di transito al fine di armonizzare più efficacemente i dati comuni per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni tra le autorità doganali nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tale armonizzazione orizzontale era necessaria per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. L'allegato A1 bis dell'appendice III bis rispecchia l'allegato B dell'AD e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) L'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ("AE") è stato modificato nel dicembre 2020<sup>13</sup> e nel febbraio 2021<sup>14</sup>. Esso stabilisce i formati e i codici dei dati comuni per la dichiarazione di transito al fine di armonizzare

---

<sup>10</sup> [GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.](#)

<sup>11</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1](#)).

<sup>12</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386](#)).

<sup>13</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1](#)).

<sup>14</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386](#)).

più efficacemente i formati e i codici dei dati comuni per l'archiviazione e lo scambio delle informazioni tra le autorità doganali nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I formati e i codici dei dati comuni dovevano essere armonizzati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni e notifiche siano interoperabili una volta armonizzati i requisiti comuni in materia di dati. L'allegato A1 bis dell'appendice III bis rispecchia l'allegato B dell'AE e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

- (4) In combinazione con la crescente digitalizzazione delle procedure di transito di cui all'appendice III bis e per rispondere meglio alle esigenze economiche prevalenti, la persona che presenta le merci all'ufficio doganale di partenza dovrebbe poter chiedere, come il titolare del regime, a tale ufficio doganale di fornire un documento di accompagnamento transito o un documento di accompagnamento transito/sicurezza (DAT/DATS).
- (5) Per le medesime ragioni e per garantire un approccio agevole ma armonizzato in tutta l'Unione e nei paesi di transito comune, i trasbordi di container e di unità di trasporto intermodale simili dovrebbero essere esclusi, a determinate condizioni, dall'elenco degli incidenti che richiedono un intervento doganale.
- (6) La circolazione di merci nell'ambito del regime di transito sarà semplificata sopprimendo alla partenza l'obbligo per le autorità doganali di stampare un DAT/DATS una volta che il nuovo sistema di transito informatizzato NTCS sarà aggiornato alla versione 5. Il DAT/DATS dovrà allora essere stampato solo su richiesta del titolare del regime. Presso l'ufficio doganale di transito e quello di destinazione il numero di riferimento del movimento può essere presentato attraverso mezzi diversi dal supporto cartaceo.
- (7) Poiché la procedura di continuità operativa è applicata solo di rado, è opportuno stabilire che le autorità doganali devono rilasciare i certificati di garanzia globale o i certificati di esonero dalla garanzia necessari solo su richiesta del titolare del regime.
- (8) È necessario correggere un refuso che figura all'articolo 111 bis, paragrafo 1, della convenzione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'appendice I della convenzione è modificata conformemente all'allegato A della presente decisione.

L'appendice III bis della convenzione è modificata conformemente all'allegato B della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*